

ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE DEL 23 GIUGNO 2025 PER LA DEFINIZIONE DI AZIONI DI CARATTERE FORMATIVO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA', LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO A FENOMENI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E CORRUZIONE

tra

il Dipartimento di scienze giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli studi di Trieste (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede operativa in Trieste (TS), piazzale Europa 1, codice fiscale 80013890324 e partita IVA 00211830328, rappresentata dal Direttore Prof. Gian Paolo Dolso, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 12/02/2025

e

il Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato "Consiglio Regionale") con sede legale in Trieste (TS), Piazza Oberdan 6, C.F. 80016340327, nella persona del legale rappresentante, Segretario Generale, Avv. Stefano Patriarca, [REDACTED] domiciliato per la sua carica presso la sede del Consiglio stesso, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale,

in seguito indicati anche come le "Parti",

Premesso che

- il 23 giugno 2025 le Parti hanno sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione per attività di formazione, ricerca e terza missione per la progettazione e la realizzazione di programmi e iniziative comuni di formazione, orientamento e ricerca con particolare riferimento alla cultura della legalità, richiamata anche dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 che ha, tra l'altro, istituito l'Osservatorio regionale antimafia;
- le Parti hanno un interesse condiviso per la promozione e organizzazione di iniziative aventi ad oggetto il tema della cultura della legalità e della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di corruzione, e in particolare all'organizzazione di lezioni e seminari nonché di eventi culturali;
- al fine di assicurare un'efficace attuazione delle iniziative di cui sopra, le Parti, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo quadro, intendono stipulare il presente accordo attuativo, volto a disciplinare gli aspetti tecnico-scientifici e organizzativi delle attività previste, senza oneri finanziari a carico delle stesse.

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente accordo attuativo disciplina l'organizzazione di iniziative formative e culturali sul tema della cultura della legalità, nonché della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e di corruzione.

Articolo 2 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano, avvalendosi delle proprie diverse competenze, a collaborare e cooperare per la realizzazione di quanto oggetto del presente accordo, avvalendosi di esperti e relatori, anche appartenenti alle rispettive strutture; per il Consiglio Regionale, potranno essere coinvolti i componenti dell'Osservatorio regionale antimafia.

2. Le Parti si impegnano a collaborare per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 definendo, di comune accordo e secondo disponibilità, i modi, i termini, i contenuti e le date delle singole attività, come:

a) lezioni e seminari – incentrati sull'intervento di esperti individuati di comune accordo – da ospitare all'interno degli insegnamenti dell'area pubblicistica e privatistica dei corsi di studio organizzati dal Dipartimento, come, a titolo esemplificativo, nei settori del diritto regionale e degli enti locali, dei contratti pubblici, della previdenza sociale, del diritto europeo, del diritto commerciale e del diritto industriale;

b) eventi culturali, come a titolo esemplificativo mostre, convegni o presentazione di pubblicazioni, aventi ad oggetto il tema della cultura della legalità e della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di corruzione.

3. Per le iniziative di cui al presente accordo, l'uso reciproco dei loghi delle Parti e, per il Consiglio Regionale, anche dell'Osservatorio regionale antimafia, si intende preventivamente autorizzato, senza necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le Parti si impegnano a visionare eventuali materiali prodotti nell'ambito delle iniziative ed attività svolte in comune, anche al fine di diffonderli per finalità culturali e di studio, con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 3 – Diffusione di materiali

1. Nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e previo consenso degli eventuali titolari di diritti di terzi, le Parti garantiscono la più ampia diffusione dei materiali prodotti o acquisiti nell'ambito delle attività comuni, esclusivamente per finalità culturali e di studio e con esclusione di ogni fine di lucro. Nello specifico il Consiglio Regionale cura la diffusione dei materiali attraverso la pubblicazione nel proprio sito istituzionale e la biblioteca consiliare "Livio Paladin" mentre l'Università può procedere alla diffusione anche su riviste e pubblicazioni scientifiche.

Art. 4 – Oneri finanziari

1. Il presente accordo non comporta alcuna remunerazione delle attività svolte da ciascuna Parte nell'esecuzione del presente accordo.

2. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo quadro intercorso tra le Parti.

Art. 5 – Referenti

1. Per l'attuazione del presente accordo il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste designa quale referente il Prof. Gian Paolo Dolso.

2. Per il Consiglio Regionale ai fini del presente accordo si individua quale referente il Direttore del Servizio organi di garanzia, quale struttura organizzativa di supporto all'Osservatorio regionale antimafia, anche al fine di coordinare l'interlocazione ed il rapporto con le altre strutture interne tra cui, in particolare, la biblioteca consiliare "Livio Paladin" e il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio Regionale.

Articolo 6 – Durata e rinnovo

1. Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovato entro la scadenza, mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. Qualora, alla cessazione dell'efficacia del presente accordo, una o più iniziative non siano ancora concluse, esse dovranno essere portate a termine, secondo quanto concordato tra le Parti ai sensi dell'articolo 3.

Art. 7 – Rinvio

1. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali e alle controversie si fa rinvio alle disposizioni degli articoli 9 e 10 dell'Accordo quadro sottoscritto dalle Parti.

Art. 8 – Registrazione e spese

1. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.
2. Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta, dovuta in misura paritaria da ciascuna Parte, è assolta in modo virtuale dall'Università (autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015) e, per la quota del Consiglio Regionale, mediante modello F24.
3. Il presente accordo è registrato solo in caso d'uso. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Per il Dipartimento di scienze giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli studi di Trieste

Il Direttore

Prof. Gian Paolo Dolso

Per il Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

Il Segretario generale

Avv. Stefano Patriarca